



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 30/10/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2013, n. 1815

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Decentrato per il personale del comparto.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, a seguito dell'istruttoria espletata dal titolare della A.P."Contrattazione e Relazioni Sindacali" confermata dal Dirigente dell'Ufficio "Reclutamento Mobilità e Contrattazione" e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce:

con determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.242 del 10 marzo 2013 si è reso necessario procedere alla sospensione delle indennità previste dal contratto integrativo decentrato sottoscritto il 2008, come modificato dall'accordo ponte 2010, per effetto delle prescrizioni poste dall'art.65 del D.Lgs. n.150/2009 che sanciscono l'obbligo, nel caso specifico del comparto Regioni e Autonomie locali, di adeguare i contratti integrativi decentrati vigenti, entro il 31 dicembre 2011, disponendo, inoltre, che quelli non adeguati cessavano la loro efficacia alla data del 31 dicembre 2012, senza la possibilità di essere ulteriormente applicabili.

In ragione della avvenuta sospensione, si sono verificati effetti negativi non trascurabili, nei confronti di tanti dipendenti, immeritadamente penalizzati.

L'amministrazione regionale, al fine di non compromettere l'attività generalmente intesa, ha cercato soluzioni in grado di coniugare il rispetto dei vincoli normativi e le legittime aspettative dei lavoratori.

In tale ottica la delegazione trattante, in data 23 luglio 2013 ha siglato l'allegata proposta di contratto integrativo decentrato, finalizzata all'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2013.

Le novità più incisive contenute nell'accordo riguardano, in particolare, le legittime indennità da riconoscere al personale, le specifiche responsabilità e la produttività per progetti.

Nel merito delle indennità (art.3), la delegazione trattante ha ritenuto opportuno determinare i fattori che presuppongono il diritto a percepire le diverse indennità per prestazioni con risvolti negativi in termini di rischio, pericolo, disagio, grado di responsabilità ecc., effettivamente rese e correlate a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse tra loro.

In particolare, riguardo all'indennità di disagio ha stabilito di differenziare gli importi economici, in rapporto all'incidenza del disagio sulla prestazione lavorativa.

In assenza di indennità onnicomprensive, allo stato disapplicate, è stato inoltre necessario prevedere, ai sensi del comma 2 dell'art.38 del CCNL del 14/09/2000, il superamento del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario degli autisti a supporto degli Organi istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, nonché del Presidente del Comitato per la Protezione Civile e della Delegazione Romana di rappresentanza (art.5).

Altra novità contenuta nell'ipotesi riguarda i compiti con specifica responsabilità. L'art. 4. oltre a stabilire una griglia di riferimento, a cui i dirigenti sono tenuti ad attenersi per il riconoscimento della connessa

indennità, individua valori economici differenziati per particolari figure.

Alla revisione del predetto istituto è connessa l'abrogazione dell'art.5 del CID/2008 e s.m.i., che disciplinava le procedure di conferimento delle Unità Operative (centri di responsabilità) per il personale appartenente alla cat."D", non titolare di incarico di Alta Professionalità ovvero Posizione Organizzativa.

Con l'accordo siglato in sede decentrata, infatti, le Unità Operative coincidono con le specifiche responsabilità, la cui correlata indennità è riconosciuta al personale di cat."D", non titolare di incarico di Alta Professionalità ovvero Posizione Organizzativa, sulla base dei medesimi criteri individuati per il personale di categoria "B" e "C".

Nelle more dell'applicazione della presente disciplina, restano ferme le indennità attribuite ex art.4 CID 2008, come modificato dall'Accordo ponte 2010, nonché le Unità Operative assegnate ex art.5 CID/2008, come modificato dall'Accordo ponte 2010.

Il successivo art. 7 disciplina l'attuazione dei progetti connessi all'istituto della produttività, con quote ripartite (art. 6) in misura diversa rispetto alla precedente disposizione contrattuale. Come noto, l'amministrazione regionale si è avvalsa, contestualmente, delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del Contratto integrativo decentrato sottoscritto il 2008, nonché della disciplina che finanzia i progetti con l'incremento pari ad € 1.000.000,00, disposto dall'accordo ponte 2010.

Considerato che l'interesse dell'ente è proteso a incentivare una attività progettuale sempre più rilevante, in quanto finalizzata a superare le criticità strategiche e diretta ad un palese e sostanziale beneficio in termini di miglioramento quali - quantitativo dei servizi e delle attività dell'amministrazione regionale, la delegazione trattante, ritenuto di dover dare seguito a tale proposito, con l'ipotesi di accordo allegato, ha abrogato gli artt. 9 e 10 del CID/2008 e la disciplina sui progetti speciali finanziati dall'accordo ponte 2010, al fine di consentire che la realizzazione dei progetti si attui attraverso l'applicazione di regole omogenee, sia per quanto riguarda le procedure, che per il riconoscimento economico della prestazione resa dal dipendente.

Nel merito l'accordo prescrive che gli "obiettivi cui rapportare l'incentivazione devono avere natura effettivamente sfidante, cioè essere tali da poter determinare un salto di qualità ed un netto miglioramento delle prestazioni. Non dovranno, in ogni caso, configurarsi come una prosecuzione dell'attività amministrativa ordinariamente svolta" (comma 11). In tale ottica vi è la previsione di attuare progetti trasversali, definiti "intersectoriali" o "interaree" (comma 9).

La disciplina prevede, altresì, un criterio di ripartizione del budget complessivo che tiene conto sia delle determinazioni assunte in seno alla Conferenza di Direzione, riguardo agli obiettivi strategici da perseguire, sia delle risorse umane presenti in ciascuna Struttura regionale (comma 4 - 5). La Conferenza di Direzione, pertanto, ripartisce tra i Direttori di Area, il Segretario del Consiglio regionale e le altre Strutture autonome non area della G.R., la quota percentuale pari al 50% del budget complessivo destinato alla produttività per progetti. Il restante 50% della quota complessiva, viene ripartito dal Servizio Personale e Organizzazione tra le diverse Strutture regionali, in ragione del numero dei dipendenti (in servizio al 15/02 di ciascun anno) destinatari del premio di produttività.

Non meno rilevante appare l'intento di garantire una più rispondente valutazione di congruità tra compensi e prestazioni, nel rispetto del divieto contrattuale di distribuzione a pioggia e indifferenziata delle risorse.

La proposta allegata, infine, riformula il comma 2 dell'art.10 del Contratto integrativo sottoscritto il 2007 rubricato: "Buoni pasto".

La norma decentrata riviene dalla necessità di aggiornare la disposizione vigente alle diverse discipline nel frattempo intervenute.

Il limite dei 90 buoni pasto aggiuntivi determinato nell'ottica del contenimento della spesa del personale, non era chiaramente esteso alle prestazioni a carattere progettuale, in quanto la relativa disciplina è stata stabilita da accordi successivi al 2007 (art.10 del CID/2008 - accordo 2011 per progetti speciali). Lo stesso dicasi per il prolungamento dell'orario di lavoro del personale con incarichi di Alta

Professionalità (art.6 del CID/2008), al quale in analogia al personale titolare di Posizione Organizzativa, va invece, applicato lo stesso limite.

Per la formale autorizzazione da parte della G.R., alla sottoscrizione definitiva dell'allegata ipotesi decentrata, è stata acquisita agli atti del Servizio Personale e Organizzazione, la certificazione positiva rilasciata dal Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - "Struttura di Staff Controllo di Gestione", ai sensi delle disposizioni nazionali e contrattuali vigenti.

Si propone pertanto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla definitiva sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato per il personale del comparto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla connessa relazione illustrativa/tecnico finanziaria, corredata del parere positivo rilasciato dal "Controllo di Gestione" su richiamato.

Al fine di rendere immediatamente applicabile la disciplina, si propone che la Giunta regionale autorizzi il dirigente del Servizio Personale e Organizzazione a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare pronta applicazione agli istituti contrattuali previsti nell'ipotesi di Contratto integrativo decentrato allegato.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

Il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai sensi dell'art.4, comma 3, del vigente CCNL/2004 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Personale e Organizzazione e la conseguente proposta:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della titolare della A.P., del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione dell'accordo integrativo decentrato per il personale del comparto, la cui ipotesi è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alla connessa relazione illustrativa/tecnico finanziaria, corredata del parere positivo rilasciato dal Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - "Struttura di Staff Controllo di Gestione".

- di dare mandato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare immediata applicazione agli istituti contrattuali previsti nella disciplina

allegata;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente